

Come chiarito dalla Corte di Giustizia, i criteri di aggiudicazione definiti da un'amministrazione aggiudicatrice devono essere collegati all'oggetto dell'appalto, non devono conferire alla suddetta amministrazione una libertà incondizionata di scelta, devono essere espressamente menzionati nel capitolato d'oneri o nel bando di gara e devono rispettare i principi fondamentali di parità di trattamento e trasparenza (in tal senso sentenza 17 settembre 2002, causa C 13/99, Concordia Bus Finland Racc. pag. I- 7213, punto 64). In particolare, la Corte ha evidenziato che il dovere di rispettare il principio di parità di trattamento corrisponde all'essenza stessa delle direttive in materia di appalti pubblici (v. sentenza Concordia Bus Finland punto 81) e che i concorrenti devono trovarsi su un piano di parità sia nel momento in cui essi preparano le loro offerte sia nel momento in cui queste sono valutate (v. sentenza 18 ottobre 2001 causa 19/00 SIAC Construction Racc. pag. I-7725, punto 34 ). Tutti i criteri presi in considerazione devono, inoltre, essere espressamente menzionati nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, se possibile nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita, affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata (sentenza Concordia Bus Finland, cit.). Parimenti, per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, occorre che tutti gli elementi presi in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa e, se possibile, la loro importanza relativa siano noti ai potenziali concorrenti al momento della preparazione delle loro offerte (v. in tal senso, sentenze 25 aprile 1996, causa C 87/94, Commissione / Belgio ; racc. I - 2043, punto 88, e 12 dicembre 2002 , causa C- 470/99 Universale Bau ed a., Racc. pag. I -11617, punto 98)Cioè premesso, la Corte ha chiarito che spetta al giudice nazionale valutare se, alla luce di tali norme e principi, il diritto comunitario risulti violato dalla previsione, da parte della Commissione giudicatrice, di una ponderazione dei vari sub-elementi di un criterio di aggiudicazione precedentemente stabilito e, a tal fine, ha indicato l'iter logico che deve essere seguito dal giudice nazionale. In primo luogo, secondo la Corte, occorre verificare se, tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti della causa principale, la decisione che prevede tale ponderazione modifichi i criteri di aggiudicazione definiti nel capitolato d'oneri o nel bando di gara. In secondo luogo occorre valutare se tale decisione contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della redazione delle offerte avrebbero potuto influenzare detta preparazione. In terzo luogo occorre verificare se la Commissione aggiudicatrice abbia adottato la decisione che prevede una ponderazione tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti. E' illegittimo l'operato della Commissione di gara che ha graduato le sottovoci previste dal disciplinare di gara, attribuendo, a suo insindacabile giudizio i punti previsti dal bando fra dette sottovoci, che, pur specificate dal disciplinare, per essere relative all'organizzazione ed alle strutture logistiche e di supporto da utilizzarsi nella gestione dei servizi oggetto del contratto, ovviamente sono direttamente attinenti le caratteristiche aziendali dei partecipanti alla gara. L'importanza relativa delle predette sottovoci avrebbe dovuto essere nota ai potenziali concorrenti già al momento della produzione delle loro offerte, al fine di evitare il pericolo che la Commissione potesse orientare a proprio piacimento ed a posteriori l'attribuzione di tale determinante punteggio e, quindi l'esito stesso della gara, dopo averne conosciuto gli effettivi concorrenti.